

sig. avv. Egidio Liberti, nato a Torino il 7 gennaio 1915 e residente a Milano, via Appiani n. 5, libero professionista, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma unicamente nella sua veste di mandatario speciale e quindi in nome, vece e per conto del sig. cav. del lavoro Attilio Monti, fidejussore delle obbligazioni assunte col presente atto dalla SAROM, debitamente autorizzato in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal notaio dott. Giuseppe de Carli di Milano in data 18 settembre 1963, repertorio n. 56884, procura che in originale si allega a questo atto sotto la lettera D);

#### Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia, quello di Medicina del lavoro;

che la SAROM, in considerazione della grande importanza che l'insegnamento in parola ha anche per l'industria nazionale, è venuta nella determinazione di assumere, per spirito di liberalità, l'onere del finanziamento della Cattedra di medicina del lavoro per la durata di venti anni;

che il sig. cav. del lavoro Attilio Monti, si è dichiarato disposto a rendersi fidejussore in favore dell'Università degli studi di Bologna, di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dalla Società predetta;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12 luglio, del 16 luglio e del 26 luglio 1963, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere E), F) ed I), già citata, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, la istituzione, mediante convenzione, di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento della Medicina del lavoro;

che l'istituzione del posto di professore di ruolo può disporre dell'attrezzatura fondamentale necessaria per il suo immediato funzionamento, ed in particolare di n. 34 posti letto, già esistenti in apposito reparto dell'Istituto di patologia medica;

che l'istituzione del posto di professore di ruolo in parola è sommamente necessaria per l'approfondimento ed il potenziamento degli studi concernenti la Medicina del lavoro, che tanta importanza hanno assunto anche nei riflessi sociali;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, è istituito, col decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, a sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore, destinato all'insegnamento di medicina del lavoro, in aggiunta ai posti già assegnati alla Facoltà stessa.

#### Art. 2.

La SAROM si impegna ed obbliga a versare annualmente alla Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 3.800.000 (tre milioni ottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 760.000 (settecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonché per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

#### Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera, disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività,

a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, la SAROM, si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Qualora, siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la SAROM si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

#### Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere versati in unica soluzione dal finanziatore alla Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

#### Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Medicina del lavoro.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

#### Art. 6.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione, rimanga per qualsiasi ragione scoperta, la Facoltà di medicina e chirurgia può determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della Facoltà stessa.

#### Art. 7.

La presente convenzione ha la durata di anni venti, decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di Medicina del lavoro e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — almeno un anno prima della sua scadenza.

#### Art. 8.

Il sig. cav. del lavoro, Attilio Monti, a mezzo del suo mandatario speciale, che lo rappresenta come in epigrafe, dichiara di costituirsi e si costituisce a tutti gli effetti di legge, fidejussore, a sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, della SAROM, in favore dell'Università degli studi di Bologna, che accetta, impegnandosi al pagamento delle somme, oggetto delle obbligazioni tutte assunte dalla Società predetta con la presente convenzione, nei termini, per la durata ed alle condizioni tutte portate dalla convenzione medesima.

#### Art. 9.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata a sensi dell'art. 7;

b) qualora vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi a sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione, si intende senz'altro soppresso, ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, ferma restando la eventuale responsabilità della SAROM, per inadempienza.

#### Art. 10.

La presente convenzione è esente da tassa di registro perchè fatta nell'interesse della Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari a norma dell'art. 45 della legge in data 24 luglio 1962, n. 1073.